

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1361-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE LORETO)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215,
recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli
ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti
a talune categorie di Forze di polizia

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, di cui si propone la conversione in legge - malgrado riproponga il mai a sufficienza censurato ricorso alla decretazione d'urgenza - si lascia ampiamente apprezzare perchè rappresenta l'ulteriore tentativo di attuare il principio della pari dignità nella disciplina dello *status* giuridico degli ufficiali e del trattamento economico dei sottufficiali di ampi settori delle Forze Armate.

Se non si convertisse in legge dello Stato il decreto-legge adottato dal Governo, si finirebbe con il pregiudicare il diritto all'avanzamento in carriera di tutti quegli ufficiali appartenenti a ruoli per i quali non si dispone ancora di un'organica e completa normativa sulle promozioni.

In attesa di un provvedimento che introduca nuove norme sul servizio militare - nel quale sarà certamente contenuta anche la delega al Governo per il riordino dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo - l'unica possibilità per continuare ad assicurare il normale sviluppo della carriera di ufficiali appartenenti a settori fondamentali dell'Esercito, quali gli ufficiali del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corpo tenico, è data dal ricorso ad una normativa transitoria che operi il collegamento tra il vecchio ed il nuovo ordinamento.

Non si tratta soltanto di un incentivo per gran parte degli ufficiali in servizio permanente effettivo - l'auspicabile concorso dei quali è indispensabile per assicurare l'attuazione del programma di ammodernamento dell'attuale struttura dell'Esercito - quanto, e soprattutto, di adempiere ad preciso obbligo giuridico: quello della «omogeneizzazione delle posizioni giuridiche» fra appartenenti allo stesso comparto. Obbligo

che, a mente dell'articolo 4 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983, costituisce un requisito indefettibile per qualsiasi ordinamento sul pubblico impiego.

Così come - del resto - un ulteriore obiettivo irrinunciabile è quello della «perequazione e trasparenza dei trattamenti economici» cui si ispira la restante parte del *corpus* normativo del quale si chiede la conversione in legge.

Era stata proprio la sottolineatura della necessità di tale perequazione, quale conseguenza del principio di equiparazione secondo l'omogenità di funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fissato dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a provocare la nostra pronuncia contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991.

La conseguenza dell'inevitabile e giusta soccombenza dello Stato nelle relative controversie instaurate innanzi al giudice amministrativo per l'affermazione del diritto a tale perequazione è stata la ricostruzione del trattamento economico e la corresponsione degli emolumenti arretrati ed effettivamente dovuti. Il tutto è stato affidato ad un programma triennale di erogazione della relativa spesa, approvato con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

Il programma prevede:

- a) la corresponsione nel 1993 di un primo acconto, peraltro già in concreto erogato, pari al 35 per cento dell'importo spettante;
- b) la corresponsione nel 1994 di un ulteriore acconto pari al 35 per cento del suddetto importo;
- c) la corresponsione del restante 30 per cento nel corso del 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'entità della spesa prevista da tale programma era stata determinata tenendo conto - per quelle categorie che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo - anche delle competenze accessorie previste dalla legge (interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT) che sono ormai connaturate a qualsiasi erogazione di emolumenti retributivi.

Soltanto per il 1994 - secondo le previsioni del suddetto decreto-legge - era prevista la corresponsione in favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri di circa 60 miliardi a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La decisione di anticipare, sussistendone la possibilità finanziaria, le somme che secondo il predetto programma avrebbero dovuto essere corrisposte nel 1994, sino alla concorrenza del 72 per cento dell'importo previsto, consentirà un risparmio sulla spesa programmata non inferiore a sette miliardi come conseguenza della contrazione dell'importo degli interessi legali e delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.

Naturalmente l'estensione del trattamento perequativo anche ai sottufficiali della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato - opportunamente disposta con il predetto decreto-legge n. 5 del 1992 al fine di evitare inutili e costosi contenziosi - importa il riconoscimento anche in favore di costoro del diritto all'anticipazione nei termini prefissati.

Si tratta, dunque, di un provvedimento «dovuto» che, nell'accogliere la richiesta di coloro che hanno atteso oltre un decennio per veder soddisfatto il diritto ad un trattamento economico commisurato alle mansioni effettivamente svolte ed alle connesse responsabilità, realizza un considerevole risparmio della spesa programmata.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la Commissione mi ha conferito mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215.

LORETO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

15 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: REVIGLIO)

15 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corrispondenza di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

Decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1993.

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - FABRI - MANCINO - BARUCCI
- SPAVENTA - GALLO - CONSO -
DIANA

Visto, il Guardasigilli: CONSO.